

Oggetto: Ditta ECOGRIN s.r.l.s. – C.F./ P.I. 06505080827

Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per un impianto destinato alla messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Palermo tra la via Enrico Mattei e la via G.F. Larger, distinto in catasto al foglio n. 89, p.lla n.3115.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 8 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale n.24 del 24.8.1993 che disciplina la “*Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi*”
- VISTO il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137.II.2012 del 19.09.2012 in base al quale, tra l’altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il Decreto n.161 del 10 agosto 2012;
- VISTA l’Ordinanza Commissariale 07.12.2001 del Vicecommissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16.07.1999, e ss. mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il D.lgs.152 del 03.4.2006 – Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.lgs n.9 aprile 2008 n.81, e ss.mm.ii, recante “*Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9 recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;
- VISTO il D.lgs.159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “*Codice Antimafia*”, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- VISTA la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. n.3887) del 31 Luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il “*Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia*”;
- VISTA la decisione della Commissione Europea del 18.12.2014 relativa all’elenco dei rifiuti;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza relativa al “*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia*” dell’11 luglio 2012;
- VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21.01.2019 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;



- VISTO il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n.10 “Regolamento di attuazione dell’art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;
- VISTA la legge regionale n.19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, che ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P.Reg. del 27.6.2019, pubblicato sulla GURS n.33 del 17.7.2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art.13 comma 3 della L.R. 3.2016;
- VISTO il D.P.Reg. n.2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n.264 del 14.6.2020, l’ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA la nota acquisita al protocollo DRAR n.39411 del 26.9.2019, con la quale la Ditta Ecogrin s.r.l.s., con sede legale in Partinico (PA), in via Celeste, 96, P.IVA e C.F. 06505080827, ha inoltrato a questo Dipartimento istanza di autorizzazione ex art. 208 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per un impianto destinato alla messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni R13 ed R5) sito in Palermo tra la via Enrico Mattei e la via G.F. Larger, distinto in catasto al Fg. 89, Particella n.3115, allegando la seguente documentazione:
- Visura camerale;
 - Provvedimento AUA;
 - Contratto di locazione;
 - Parere IRSAP;
 - Nulla Osta IRSAP;
 - Permesso di costruire;
 - Certificato di Destinazione Urbanistica;
 - Relazione Tecnica,
 - Relazione previsionale di impatto acustico;
 - Tav. B1 - Cartografia;
 - Tav. B2 rev. 1 - Planimetria generale stato di fatto;
 - Tav. B3 rev. 2 - Planimetria generale aree di messa in riserva e frantumazione;
 - Tav. B4 rev. 2 - Planimetria regimentazione acque;
 - Tav. B5 rev. 1 – Pianta box prefabbricato destinato ad uffici;
 - Tav. B6 – Tettoia: pianta, prospetti e sezione.
- VISTA la nota di convocazione prot. n.5525 dell’11.02.2020 della Conferenza dei Servizi in data 25.3.2020 e la successiva nota 11620 del 20.3.2020, con la quale la stessa conferenza è stata rinviata a data da destinarsi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- VISTO il Verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in modalità telematica il 15.5.2020 e convocata con nota 16699 del 28.4.2020, nel corso della quale, tra l’altro, sono state acquisite le seguenti note/pareri:
- nota del Comune di Palermo prot. n.176017 del 28.02.2020, acquisita al prot. DRAR n 872 del 02.3.2020, con la quale si comunica che “*il lotto interessato dal progetto rientra all’interno del P.R.G. del consorzio ASI reso esecutivo dal Consiglio Generale con determina n.12 del 26.7.2006 e in tali aree le competenze urbanistiche sono affidate all’IRSAP. Per tale motivo non si ravvedono specifiche competenze in capo allo scrivente servizio*”.
 - nota 16346 del 19.3.2020 del Dipartimento - Ambiente STA Palermo, acquisita al prot.11577 del 19.3.2020, con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni al progetto;
 - nota dell’IRSAP Palermo prot.14748 del 08.5.2020, acquisita al prot. DRAR n.18328 del 08.5.2020, con la quale si invita la ditta ai sensi dell’art.88 co.4-bis e art. 89 D.lgs 15.9.2011, a volere produrre l’Autocertificazione Antimafia;
 - nota 28795 del 28.4.2020 della Città Metropolitana di Palermo, acquisita al prot. DRAR n.28795 del 28.4.2020, con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni al progetto, comunque subordinato all’integrazione documentale ivi contenuta;



- nota dell'IRSAP Palermo prot. n.15514 del 14.5.2020, acquisita al prot. DRAR n.19218 del 15.5.2020, con la quale si trasmette il nulla osta di conformità urbanistica prot..6.17.PA del 30.6.2017 e parere di competenza autorizzazione allo scarico prot.12445 del 16.5.2017, specificando che i pareri vengono trasmessi a condizione che l'amministrazione acquisisca i documenti elencati nella predetta nota.
- VISTA la nota della Ditta Ecogrin s.r.l.s. inviata via pec in data 03.6.2020 ed acquisita in pari data al prot. DRAR n.21900, con la quale, in riferimento alla conferenza dei servizi del 15.5.2020, viene trasmessa la seguente documentazione integrativa:
- relazione Tecnica integrativa;
 - relazione acustica integrativa;
 - piano di monitoraggio e controllo;
 - contratto fornitura acqua potabile – AMAP S.p.A.;
 - dichiarazione assenza opere di captazione nel raggio di 200 m da perimetro;
 - piano Emergenza interno;
 - iscrizione White List della Prefettura di Palermo;
 - Tav. B3 - rev. 3 - Planimetria generale aree di messa in riserva e frantumazione;
 - Tav. B4 rev. 3 - Planimetria regimentazione acque;
 - verbale CDS del 15.5.2020.
- VISTO il Verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in modalità telematica il 20.7.2020 e convocata con note 26476 del 02.7.2020 e 28083 del 13.7.2020, nel corso della quale, tra l'altro, sono state acquisite le seguenti note/pareri:
- nota 1889 del 23.06.2020 dell'ASP Palermo – SIAV, acquisita al prot. DRAR n.25209 del 24.6.2020, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni al progetto in esame;
 - nota 21671 del 14.7.2020 dell'IRSAP – Ufficio periferico di Palermo, acquisita al prot. DRAR n.28252 del 14.7.2020, nella quale, riconfermando in toto i contenuti della nota 15514 del 14.5.2020, evidenzia che i pareri rimangono condizionati all'acquisizione della documentazione in essa citata;
 - nota del 14.7.2020 della Ditta Ecogrin, acquisita al prot. DRAR n.28260 del 14.7.2020, nella quale, in riferimento alla nota IRSAP prot. n.21671 del 14.7.2020, si fa presente che la richiesta documentazione è stata trasmessa via pec in data 21.5.2020 e regolarmente consegnata;
 - nota 30846 del 16.7.2020 di ARPA Sicilia, acquisito al prot. DRAR n.28787 del 17.7.2020, nella quale si formulano delle osservazioni al progetto e si chiede di integrare il PMC.
- Il SUAP di Palermo conferma in conferenza il parere favorevole espresso con nota 39282.P del 17.01.2019 relativamente allo scarico dei reflui in fognatura e prende atto della relazione fonometrica trasmessa riguardo all'impianto di frantumazione.
- VISTA la nota 48934 del 25.8.2020 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, acquisita in pari data al prot. DRAR n.33289, con la quale viene notificato il D.D.G. n.787 del 19.8.2020 di esclusione con prescrizioni dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, del progetto relativo all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in via Enrico Mattei, 5;
- VISTA la nota della Ditta Ecogrin s.r.l.s. del 06.10.2020, acquisita al prot. DRAR n.39603 del 09.10.2020, con la quale, a seguito dell'emissione del D.D.G. del Dipartimento dell'Ambiente n.787 del 19.8.2020, ha trasmesso copia del progetto revisionato relativamente all'aumento delle quantità giornaliere di rifiuti da poter trattare con l'operazione di recupero R5, con la seguente documentazione:
- D.D.G ARTA n.787 del 19.8.2020;
 - relazione Tecnica integrativa;
 - PMC Rev. 02;
 - relazione previsionale di impatto acustico;
 - Tav. B3 - rev. 3 - Planimetria generale aree di messa in riserva e frantumazione;
 - Tav. B4 rev. 3 - Planimetria regimentazione acque;
 - contratto e fattura AMAP;



- VISTO - dichiarazione pozzi.
il Verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in modalità telematica il 19.11.2020 e convocata con nota 43225 del 03.11.2020, nel corso della quale, tra l'altro, sono state acquisite le seguenti note/pareri:
- nota 66713 del 12.11.2020 dell'ARTA – Dipartimento Ambiente STA di Palermo, acquisita al prot. DRAR n.44835 del 12.11.2020, con il quale si conferma il parere endoprocedimentale favorevole già espresso con nota 13646 del 19.3.2020;
 - nota della Città Metropolitana di Palermo prot. n.69308 del 16.11.2020, acquisita al prot. DRAR n.45400 del 17.11.2020, con allegato parere favorevole con prescrizioni n.11 del 12.11.2020;
 - nota 1015310 del 18.11.2020 del Comune di Palermo – Servizio SUAP, acquisita al prot. DRAR n.45716 del 18.11.2020, con il quale si esprime parere favorevole allo scarico dei reflui nella fognatura dinamica comunale di Via Enrico Mattei e si prende atto che l'attività rispetta i limiti di rumorosità consentiti dalla normativa vigente;
 - nota 69368 del 18.11.2020 di ARPA Sicilia, acquisita al prot. DRAR n.45896 del 19.11.2020, nella quale l'Agenzia ha comunicato che nel progetto revisionato sono state recepite dalla Ditta le richieste di integrazione di cui alla nota n.30846/2020;
 - nota dell'IRSAP – Ufficio Periferico di Palermo prot. n.32923 del 19.11.2020, acquisita al prot. DRAR n.45921 del 19.11.2020, con la quale si trasmette relazione istruttoria e in cui si comunica che non sono pervenuti i documenti richiesti con nota IRSAP n.22563 del 22.7.2020.
- In sede di conferenza la Ditta Ecogrin, con riferimento alla nota dell'IRSAP, trasmette agli atti copia del contratto stipulato tra la Ditta Mec.Fond. s.n.c. ed Ecogrin s.r.l.s., copia della richiesta di Nulla Osta richiesto all'IRSAP del 13.02.2017, successivamente rilasciato, e copia versamento oneri di concessione all'IRSAP e già trasmessi.
- VISTA la nota della Ditta Ecogrin s.r.l.s. del 01.12.2020, acquisita in pari data al prot. DRAR n.48042, con la quale viene trasmessa la seguente documentazione:
- duplice copia patto di integrità sottoscritto dalla Ditta;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che il legale rappresentante *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
 - lettera affidamento incarico a professionista e attestazione avvenuto pagamento dei corrispettivi;
 - copia versamento tassa di concessione governativa effettuato in data 26.11.2020;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.lgs.159.2011, e ss.mm.ii.;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.lgs.159/2011, e ss.mm.ii., nei



- confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO** il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Società Ecogrin s.r.l.s.", sottoscritto digitalmente e trasmesso dalla Ditta con nota 1824 del 18.01.2021, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli, parte integrante del presente decreto;
- PRESO ATTO** che la Società Ecogrin s.r.l.s, con sede legale a Partinico (PA), via Celeste, 96, P.I./C.F. 06505080827 risulta iscritta nella "White list" della Prefettura di Palermo con validità fino al 12.5.2021;
- CONSIDERATO** che nel ciclo delle conferenze dei servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla osta:
- parere del Dipartimento Regionale dell'Ambiente – STA Palermo, prot.13646 del 19.3.2020 relativa alle emissioni in atmosfera;
 - nulla osta dell'IRSAP di conformità urbanistica prot.6.17.PA del 30.6.2017 e parere di competenza autorizzazione allo scarico prot.12445 del 16.5.2017;
 - parere favorevole con prescrizioni dell'ASP Palermo – SIAV, trasmesso con nota 1889 del 23.6.2020;
 - parere favorevole con prescrizioni n.11 del 12.11.2020 della Città Metropolitana di Palermo trasmesso con nota 69308 del 16.11.2020;
 - parere favorevole del Comune di Palermo – Servizio SUAP, allo scarico dei reflui nella fognatura dinamica comunale trasmesso con nota 1015310 del 18.11.2020;
 - nota ARPA Sicilia prot. n.69368 del 18.11.2020;
- RITENUTO** di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente, e pertanto di potere procedere al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152.2006, per l'impianto destinato alla messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni R13 ed R5) sito in Palermo tra la via Enrico Mattei e la via G.F. Larger, distinto in catasto al Fg.89, Particella n.3115;
- RITENUTO** di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato D.lgs n.152.06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;
- Tutto quanto sopra premesso;

DECRETA

Art.1

Ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152.2006 e ss.mm.ii. è approvato il progetto di un impianto destinato alla messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni R13 ed R5) sito in Palermo tra la via Enrico Mattei e la via G.F. Larger, distinto in catasto al Foglio n.89, Particella n.3115, proposto dalla Ditta Ecogrin s.r.l.s., P.IVA/C.F. 06505080827, con sede legale a Partinico (PA), via Celeste, 96. L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente decreto e può essere rinnovata. A tal fine, entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

Art.2

Sono ammessi all'impianto, per svolgere le operazioni R13 ed R5 di cui agli allegati "B" e "C" alla parte IV del D.lgs. n.152.2006 e ss.mm.ii, i seguenti rifiuti non pericolosi:

EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
170101	Cemento	R13-R5
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R13-R5
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R13-R5
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R13-R5
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13-R5



Art.3

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art.208 del D.lgs. 152.2006 e ss.mm.ii. di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- 1) autorizzazione allo scarico di cui alla Parte Terza, sez. II, tit. III, capo III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- 2) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al titolo I della parte quinta del D.lgs. 152/2006;

Art.4

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettati tutti i seguenti limiti e prescrizioni generali:

- l'attività deve essere svolta nel rispetto del D.lgs. 152 del 03.4.2006, e ss.mm.ii, e del D.M. 05.02.1998, e ss.mm.ii;
- il quantitativo massimo di **rifiuti non pericolosi** che possono essere gestiti nell'impianto è di **60.060 t/anno** per l'operazione R13 e di **21.000 t/anno** per l'operazione **R5**, con un quantitativo massimo giornaliero per l'operazione R5 pari a **250 t/g** e capacità massima istantanea di messa in riserva R13 pari a **825 t**;
- la Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate secondo le seguenti modalità:
 - tutti i rifiuti in ingresso devono entrare in impianto accompagnati dalla "scheda descrittiva del rifiuto" per caratterizzazione di base, che dovrà certificare la presenza o l'assenza di sostanze pericolose mediante idonea procedura gestionale, sulla base delle seguenti informazioni:
 - a) provenienza ciclo produttivo;
 - b) materie prime impiegate;
 - c) eventuali esiti di autocontrollo;
 - d) informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;
 - il campionamento, le analisi e la compilazione della scheda descrittiva, effettuate a cura del titolare dell'impianto dei rifiuti, sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento dell'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
 - il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto ed alla Ditta. Per il campionamento si devono applicare le norme UNI 10802;
 - le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni;
- le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti dovranno rispettare i requisiti di cui alla Circolare n.1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";
- tutte le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente coperte e le relative superfici devono essere conformi a quanto previsto nell'Ordinanza Commissariale 07.12.2001;
- tutte le aree di messa in riserva devono essere dotate di cartellonistica identificativa dei rifiuti depositati, ivi compresa l'indicazione del deposito temporaneo di rifiuti, all'interno del quale bisognerà adottare ogni accorgimento per evitare qualsiasi commistione dei rifiuti depositati;
- il periodo massimo di messa in riserva dei rifiuti in impianto è pari ad un anno;
- il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto. In particolare deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono essere attivate, inoltre, opportune procedure finalizzate ad evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
- i rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;



- la Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art.28, comma 2, della L.R. 3/2000.
- la Ditta è tenuta a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
- i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente decreto, non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D.lgs. 152/06, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
- l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti, dal D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii, per i soggetti che effettuano l'attività di recupero rifiuti;
- la Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative alle stesse analisi;
- è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
- il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto approvato e mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente decreto;
- è fatto obbligo alla Ditta di predisporre prima dell'inizio delle attività, il Piano di Emergenza Interno (PEI) di cui all'art.26-bis del Decreto legge 04.10.2018 n.113 convertito nella Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
- deve essere garantito il rispetto della Legge n.447/1995 e ss.mm.ii per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
- prima dell'inizio dell'attività la Ditta dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D.lgs 81/08;
- in caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;

Prescrizioni specifiche:

- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia, per tutte le componenti ambientali per la fase ante operam e in corso d'opera. Il PMA, ai sensi dell'art.22, comma 3, lett. e), del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle componenti ambientali polveri e rumori, dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati. Tutto quanto sopra al fine di consentire ad ARPA, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare;
- il Proponente dovrà predisporre un studio previsionale di impatto acustico, predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia, condotto ai sensi dell'articolo 8 della L. 447/95, per le varie componenti impiantistiche delle quali è articolato il ciclo produttivo dello stabilimento indicando quanta pressione sonora si ha al confine dell'impianto e quanta ai singoli ricettori vicini. L'impianto dovrà essere adeguato ai limiti imposti nel piano di zonizzazione acustico del Comune di Palermo, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n.557 del 21.10.2016. Qualora i dati superano i limiti prestabiliti dalla normativa, lo stesso Proponente dovrà prevedere misure di mitigazione al fine di ridurre l'impatto mediante l'installazione di pannelli fonoassorbenti;
- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato il *Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti* di cui all'art.26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con Legge 1 dicembre 2018, n.132;



- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato il *Piano di gestione operativa*, secondo le “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”, emanate dal MATTM, giusta Circolare n.1121 del 21 gennaio 2019.
- per l'abbattimento delle emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, il Gestore deve rispettare gli accorgimenti previsti n progetto e le ulteriori pertinenti prescrizioni contenute nell'allegato V, parte V de D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- i nastri trasportatori dell'impianto di frantumazione devono essere carterizzati;
- al fine di contenere le emissioni diffuse delle polveri la Ditta deve provvedere ad umidificare, anche durante il fermo produttivo, tutte le aree di stabilimento comportanti potenziali emissioni diffuse di materiale polverulento, compresi il piazzale, le strade, l'impianto di frantumazione, i cumuli di stoccaggio dei rifiuti inerti e del materiale inerte trattato tramite nebulizzatori automatici regolati da un timer e con possibilità di intervento manuale, con periodicità di almeno due volte al giorno e, in caso di condizioni meteo particolari, più volte nel corso di una giornata;
- il funzionamento dell'impianto di nebulizzazione deve essere garantito mediante apposito impianto idrico e vasca di accumulo alimentata dalle acque meteoriche provenienti dalla tettoia di copertura di circa mq 330 e mediante allaccio all'acquedotto consortile;
- le aree di stabilimento, interessate da movimentazioni, ricevimento, stoccaggio, trattamento con attrezzature/macchinari, comprese le aree impianto di frantumazione e vagliatura devono avere superfici impermeabilizzate e con idonea pendenza per il regolare convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento nella rete idrica dedicata;
- deve essere prevista la copertura con appositi teloni della sommità e dei lati dei cumuli dei materiali polverulenti;
- divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 m dalla zona di recinzione e in ogni caso tale da garantire che la base del cumulo non tocchi il limite perimetrale; inoltre i cumuli non dovranno superare i 2 m di altezza.
- piantumazione di essenze arboree resistenti ed a vegetazione fitta riguardante l'intero perimetro dello stabilimento.
- ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento delle emissioni diffuse (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo), deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo (uno schema esemplificativo per la redazione del registro riportato in appendice 2, all'allegato VI, alla Parte V, del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.);
- gli Organi di Controllo e Vigilanza sono autorizzati ad effettuare presso lo stabilimento tutte le ispezioni ritenute necessarie per accertare il rispetto delle prescrizioni, delle pertinenti norme previste dalla Parte V, del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, dal DM. 05.02.98 e ss.mm.ii. e da ulteriori normative vigenti in materia. Il Gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria ed assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza al fine dello svolgimento delle loro attività di competenza;
- il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale all'Autorità competente ed agli Organi di Controllo e Vigilanza sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sugli interventi di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine del loro mantenimento in perfetta efficienza;
- effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza delle norme vigenti in materia;
- il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata dell'impianto di frantumazione.
- il Gestore deve adottare gli accorgimenti progettuali previsti e deve rispettare le pertinenti norme previste dalla parte Quinta del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., dal D.M. 05.02.98 e ss.mm.ii e le ulteriori pertinenti norme tecniche comunitarie, nazionali, regionali di settore vigenti in materia;
- le aree di deposito del materiale ottenuto dall'attività di recupero dovranno essere adeguatamente pavimentate non soltanto con terra battuta, ma con appositi materiali inerti isolanti. Tutto il materiale proveniente dall'attività di recupero, in attesa di essere sottoposto alle dovute analisi che lo classifichino "mps", deve essere depositato in apposite aree pavimentate e dotate di cordoli e raccolta acque;



- prima della cessione dei suddetti materiali, la Ditta dovrà accertarsi degli appositi titoli edilizi previsti per la realizzazione di rilevati, riempimenti e sottofondi stradali, e dovrà conservarne copia unitamente alle fatture di vendita e ai documenti di trasporto;
- il box ufficio-spogliatoio deve essere approvvigionato con acqua destinata al consumo umano;
- deve essere verificata, preventivamente all'accettazione, l'assenza di materiale contenente amianto nei rifiuti in ingresso;
- lo scarico delle acque reflue provenienti dall'attività nella fognatura dinamica comunale di Via Enrico Mattei deve rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tab.3, allegato 5 alla parte III del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii..

Art.5

Per quanto non espressamente indicato all'art.4, si intendono qui richiamati tutti i contenuti e le prescrizioni del D.D.G. n.787 del 19.8.2020 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, costituente giudizio di non assoggettabilità a VIA, con relativi allegati, nonché di tutti i pareri rilasciati nel procedimento autorizzativo e riportati nelle premesse del presente decreto;

Art.6

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del D.lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 15 del D.lgs. n.205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n.151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

Art.7

La ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.8

Ai sensi dell'art.208, comma 6, del D.lgs. n.152/2006, e ss.mm.ii, la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'avvenuta realizzazione delle opere approvate con il presente provvedimento dovrà essere comunicata al Comune di Palermo, alla Città Metropolitana di Palermo, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art.1 della Legge Regionale 23 giugno 2014 n.14.

Art.9

La Ditta, almeno 30 giorni prima di iniziare i lavori di dell'impianto, dovrà trasmettere il progetto esecutivo che tenga conto di tutte le prescrizioni riportate nel presente provvedimento.

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n.2196 del 02.12.2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno; le garanzie dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto al punto 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.4064 del 15.3.2018;
- relazione giurata, con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento e adeguato a tutte le prescrizioni nello stesso impartite;



- nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

Art.10

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.11

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 comma 3 del D.lgs.159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art.12

Si approva il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

Art.13

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Art.14

Ai sensi dell'art. 208, c. 17-bis, del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., si specificano i seguenti elementi identificativi:

- **Ragione sociale dell'impresa:** Ecogrin s.r.l.s
- **Sede legale:** Partinico (PA), Via Celeste, 96
- **Sede dell'impianto:** Palermo, Via Enrico Mattei – Via G.F. Larger
- **Attività di gestione autorizzata:** recupero rifiuti non pericolosi di cui alle operazioni R13 ed R5 dell'allegato "C" alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
- **Rifiuti oggetto dell'attività di gestione:** codici EER di cui all'art. 2 del presente decreto;
- **Quantità autorizzate:** 60.060 t/a per l'operazione R13 e 21.000 t/a per l'operazione R5. Quantitativo massimo giornaliero autorizzato per l'operazione R5 pari a 250 t/g e capacità massima istantanea per l'operazione R13 pari a 825 t;
- **Scadenza dell'autorizzazione:** dieci anni dalla data del presente decreto.

Art.15

La Città Metropolitana di Palermo effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA Sicilia, a seguito della comunicazione di cui all'art. 8 del presente decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto esecutivo approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. La Città Metropolitana di Palermo effettuerà periodicamente l'attività di controllo e



vigilanza di cui all'art.197 del D.lgs. 152/2006, anche avvalendosi di A.R.P.A.Sicilia.

Art.16

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n.21 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. 07.5.2015 n.9, trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto, e notificato alla ditta Ecogrin s.r.l.s.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D. Lgs. 104.2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Palermo, Città Metropolitana di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. Direzione Generale, D.R.A.R. – Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

IL FUNZIONARIO

Alessandro Licciardello

La firma è sostituita con l'indicazione a stampa ex art.3 comma 2 d.lgs 39/1993

IL DIRIGENTE GENERALE

Foti